

Polizza Incendio

Documento Informativo precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica Assicurazioni

Prodotto: "Incendio rischi Serre"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Le presenti informazioni precontrattuali valgono anche per i prodotti "Incendio rischi serre agevolate" e "Incendio rischi serre complementari" che prevedono, ciascuno di essi, parte delle coperture previste in quello "Incendio rischi serre".

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i beni materiali quali serre, tunnel e relative colture, inerenti l'attività di ortoflorovivaiismo, per i rischi Incendio ed Altri Danni ai Beni.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio:** danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:
 - ✓ Incendio;
 - ✓ Fulmine;
 - ✓ Esplosione e scoppio;
 - ✓ Uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria;
 - ✓ Grandine;
 - ✓ Neve;
 - ✓ Gelo alle colture, causato da rotture, brecce, sfondamento delle serre o dei tunnel conseguenti agli eventi dei punti precedenti;
 - ✓ Atti vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari e sabotaggio;
 - ✓ Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Sono inoltre:

- ✓ indennizzati i danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- ✓ risarcite le spese necessarie per demolire, sgombrare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

Sono acquistabili le seguenti garanzie aggiuntive:

- ✓ Fumo;
- ✓ Fenomeno elettrico ed elettronico;
- ✓ Mancato condizionamento ambientale;
- ✓ Urto di veicoli stradali;
- ✓ Onda sonora;
- ✓ Caduta di satelliti;
- ✓ Danni d'interruzione d'esercizio;
- ✓ Spese di demolizione e sgombero;
- ✓ Onorari periti;
- ✓ Ricorso terzi.

L'assicurazione è prestata con i limiti delle somme assicurate indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Incendio:**
Non sono indennizzate le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi.



Ci sono limitazioni alla copertura?

Sono previsti scoperti e limiti di indennizzo, alcuni diversi per tipologia di serre o tunnel.

- ! **Incendio:** Principali danni esclusi
 - ! Da furto, saccheggi o rapina o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - ! Causati da esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive; atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; eruzioni vulcaniche e terremoti;
 - ! Causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - ! Causati da alluvioni, inondazioni o allagamenti, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine;
 - ! Alle colture da acqua, neve, grandine se non dovuti a rotture, brecce o sfondamento delle serre o dei tunnel;
 - ! Provocati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica da qualsiasi causa determinata;
 - ! Di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - ! Determinati da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti, da cessazione o interruzione dell'attività esercitata;
 - ! Da sovraccarico neve alle eventuali reti ombreggianti e/o antigrandine esterne alla struttura.
- ! Per la Garanzia Esplosione e scoppio: sono esclusi i danni causati da ordigni esplosivi.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- v Incendio: la copertura è valida nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- In caso di esistenza di più assicurazioni per le medesime cose e per il medesimo rischio, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
- Deve comunicare immediatamente per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

- Il premio (o la prima rata di premio) deve essere pagato alla consegna della polizza, le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste. In caso di contratti di durata pluriennale, il premio, su accordo delle parti, può essere anticipato in unica soluzione, per l'intera durata del contratto.
- Il pagamento del premio può avvenire mediante denaro contante (entro i limiti di legge), bonifici bancari, assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); carta di debito (cd. PagoBANCOMAT) / carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico in base alla normativa vigente.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. In caso di tacito rinnovo, a meno che non venga esercitata la disdetta, alla scadenza il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
- Se non vengono pagati i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.



Come posso disdire la polizza?

- In caso di sinistro le Parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo, mediante lettera raccomandata A.R. con effetto dal giorno di ricevimento della raccomandata (in caso di recesso da parte del Contraente) o con effetto dal 30esimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione (in caso di recesso intimato dalla Compagnia). In ogni caso la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile versata e non goduta.
- E' possibile inoltre disdire il contratto mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
- Se il contratto stipulato è poliennale, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R inviata almeno 60 giorni prima della:
 - scadenza naturale del contratto, se di durata uguale o inferiore a 5 anni;
 - scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio).

Polizza Incendio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Prodotto: "Incendio Rischi Serre"



Data di aggiornamento: 30/06/2020 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell'Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.807 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.163,9 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.017,8 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 458 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.866 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.449 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,83 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/ir

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte che valgono anche per i prodotti "Incendio rischi serre agevolate" e "Incendio rischi serre complementari" (ciascuno dei quali prevede parte delle coperture previste da "Incendio rischi serre").

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e/o nella scheda di polizza.

Esempio: Le garanzie per atti vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari e sabotaggio sono prestate, per ogni sinistro, fino a un massimo indennizzo pari al 70% della somma assicurata per ogni singola partita.

Resta convenuto che in nessun caso l'impresa sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri che avvengano in ciascuna annualità assicurativa, somma superiore a quella assicurata per ogni singola partita.

Si conviene di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso (sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati con la polizza) purché non arrecati inconsideratamente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

Fumo	Indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose medesime, sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Fenomeno elettrico ed elettronico	Sono indennizzabili anche i danni che si manifestino nelle macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionali, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, in deroga a quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione.
Mancato condizionamento ambientale	Sono indennizzabili anche i danni materiali diretti subiti dalle colture assicurate a causa di mancato od anormale condizionamento dell'ambiente conseguente a mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o idrica, purché tali circostanze siano conseguenti agli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, con l'esclusione dei danni da mancato condizionamento ambientale dovuti agli eventi previsti riportate nelle Condizioni di assicurazione.
Urto di veicoli stradali	Sono indennizzabili anche i danni che l'urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via può cagionare alle cose assicurate anche quando non vi sia sviluppo di fiamma.
Onda sonora	Sono indennizzabili anche i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.
Caduta di satelliti	Sono indennizzabili anche i danni materiali diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.
Danni d'interruzione d'esercizio	In caso di sinistro l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, di una percentuale pari al 15% dell'importo indennizzabile a termini di polizza.
Spese di demolizione e sgombero	Viene garantito il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto - Assicurazione Parziale.
Onorari periti	Viene garantito il rimborso delle spese e degli oneri di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dalle Condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Ricorso terzi	Risarcimento all'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenute in seguito ai danni a cose di terzi, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

**Che cosa NON è assicurato?**

Rischi esclusi	Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte. Ricorso terzi Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, il Direttore Generale, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché gli amministratori delle medesime.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

Fumo

Sono esclusi i danni causati da usura e quelli riconducibili ad imperizia, negligenza e difetti di fabbricazione nonché i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Ricorso terzi

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, l'impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Franchigie/scoperti

Atti vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari e sabotaggio

Le garanzie sono prestate con uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 per sinistro.

Uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria, Grandine, Neve, Gelo alle colture, causato da rotture, brecce, sfondamento delle serre o dei tunnels.

Le garanzie sono prestate, in relazione alla tipologia di serra o tunnel, come segue:

- Serre con copertura in vetro, vetro temperato, vetroresina, policarbonato o in materiale plastico rigido: scoperto sul danno del 10% con minimo di € 500;
- Serre con copertura in doppio film plastico: scoperto sul danno del 20% con minimo di € 2.500;
- Serre con copertura in film plastico singolo: scoperto sul danno del 25% con minimo di € 3.000;
- Tunnel con copertura in doppio film plastico: scoperto sul danno del 20% con minimo di € 3.000;
- Tunnel con copertura in film plastico singolo: scoperto sul danno del 25% con minimo di € 3.000.

Mancato condizionamento ambientale

In caso di sinistro l'Impresa rimborserà all'Assicurato l'importo liquidabile a termini di polizza sotto detrazione di uno scoperto contrattuale pari al 10% dello stesso importo.

Fenomeno elettrico ed elettronico

Resta convenuto ai fini della presente garanzia complementare che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di:

- € 100 per somme assicurate fino a € 2.500;
- € 200 per somme assicurate fino a € 5.000;
- € 300 per somme assicurate superiori a € 5.000.

Tabella delle franchigie delle garanzie speciali

GARANZIA	FRANCHIGIA
Fumo	€ 100
Urto veicoli stradali	€ 100
Onda sonora	€ 100
Caduta satelliti	€ 100



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile; Darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile. <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rilasciare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all' Impresa; Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche. <p>In caso di danno, se richiesta, deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino.</p> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p> <p>Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.</p> <p>Ricorso terzi L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e all'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Non presente.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non presente.</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno €.50.000.</p> <p>L'obbligazione dell'impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta dell'anticipo.</p> <p>L'acconto non potrà comunque essere superiore a €.150.000, qualunque sia l'ammontare stimato dal sinistro.</p> <p>Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al costo di riparazione o di ripristino, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.</p> <p>Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle Esclusioni.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Per tale prodotto l'Impresa consente al Contraente di frazionare il premio annuo in: <ul style="list-style-type: none"> • rate semestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 3% del premio imponibile; • rate quadrimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 4% del premio imponibile; • rate trimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 5% del premio imponibile.
Rimborso	A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Non prevista.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari e/o conduttori di serre, tunnel e relative colture, per l'attività di ortoflorovivaismo in ambiente protetto.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Incendio	24,0 %
----------	--------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;"><i>Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa</i> <i>Servizio Reclami di Gruppo</i> <i>Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)</i> <i>Fax: 045/8372354</i> <i>Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it</i></p> <p>indicando i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. <p>La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>
----------------------------------	---

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i> Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. Obbligatoria per poter proporre un'azione giudiziale.
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - E' prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere eventuali controversie relative alla valutazione del danno; - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Contratto di assicurazione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

POLIZZA INCENDIO RISCHI SERRE

Mod 12/524 - Ed. 01.01.2017

**Le presenti Condizioni di Assicurazione
sono parte integrante del Set Informativo
unitamente ai documenti informative precontrattuali**

- **DIP – ed. 01/10/2018**
- **DIP AGGIUNTIVO – ed. 31/05/2019**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

CATTOLICA

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

FRANCHIGIA

L'importo fisso che resta a carico dell'Assicurato in caso di danno, prescindendo dall'entità di questo ultimo.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro.

MASSIMO INDENNIZZO

La somma massima dovuta da Cattolica in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Cattolica.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

DENOMINAZIONI CONVENZIONALI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ATTREZZATURE E MACCHINARI

Attrezzature fisse e mobili, macchinari ed impianti non stabilmente fissati alla struttura e quant'altro non compreso nella definizione di serra o tunnel, comunque necessario all'attività esercitata.

COLTURE

Le piante, piante madri, seminati, talee, germogli e tutte le parti di piante utilizzabili economicamente, purché sottostanti alla Serra o al Tunnel.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SERRA

Manufatto con basamenti in muratura o cemento, costruito con strutture portanti in metallo, tetto e pareti in vetro, vetro temperato, vetro-resina o in materiale plastico rigido o film plastico, caratterizzato da pareti verticali e tetto con falde oblique o a sagoma curva, adibito alla generazione artificiale di un ambiente climatico adatto alla vegetazione delle colture.

Si intendono pertinenze del manufatto - purché stabilmente fissati alla struttura ed al servizio dell'attività -: macchinari ed impianti quali, impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, fertirrigazione, autoclavi, impianti elettrici ed elettronici compresi quadri di comando e controllo, impianti ombreggianti, reti antigrandine sia all'interno che all'esterno dello stesso.

Il manufatto non deve avere caratteristiche stagionali.

Si definiscono le seguenti tipologie:

TIPO A1 – Serre con copertura in vetro, vetro temperato, vetroresina, policarbonato o in materiale plastico rigido.

TIPO A2 – Serre con copertura in doppio film plastico.

TIPO A3 – Serre con copertura in film plastico singolo.

TUNNEL

Manufatto protetto da film plastico semplice o doppio, adibito alla generazione artificiale di un ambiente climatico adatto alla vegetazione delle colture, avente strutture portanti in metallo a sagoma curva, con basamenti in muratura, con soli cordoli perimetrali in muratura, con plinti per il fissaggio e l'ancoraggio della struttura al terreno, ovvero ancorata al terreno attraverso un tondello in metallo inserito in un foro realizzato alla base dell'arco avente funzione di zanca. La lunghezza del tondello non può essere inferiore a cm. 30 e dovrà essere interrato ad una profondità minima di cm. 40.

Si intendono pertinenze del manufatto - purché stabilmente fissati alla struttura ed al servizio dell'attività -: macchinari ed impianti quali, impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, fertirrigazione, autoclavi, impianti elettrici ed elettronici compresi quadri di comando e controllo, impianti ombreggianti, reti antigrandine sia all'interno che all'esterno dello stesso.

Il manufatto non deve avere caratteristiche stagionali.

Si definiscono le seguenti tipologie:

TIPO B1 – Tunnel con copertura in doppio film plastico.

TIPO B2 – Tunnel con copertura in film plastico singolo.

VALORE A NUOVO

Per le serre e i tunnel: la spesa prevista per l'integrale costruzione e nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali, se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per le attrezzature e i macchinari: Il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Cattolica al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Cattolica è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata.

Il recesso intimato da Cattolica ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Cattolica mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

ART. 7 DURATA DELL' ASSICURAZIONE

Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente .

Salve le limitazioni derivanti da vincoli in favore di Terzi, per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso e' stata esercitata ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile .

ART. 8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata.

ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ART. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Cattolica indennizza, con i limiti indicati nella presente polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria;
- e) grandine;
- f) neve;
- g) gelo alle colture, causato da rotture, brecce, sfondamento delle serre o dei tunnels conseguenti agli eventi sopra elencati;
- h) atti vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari e sabotaggio;
- i) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Cattolica si obbliga inoltre:

- j) a risarcire i danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- k) a corrispondere sino al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto all'**Art.24**, le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi.

ART. 12 ESCLUSIONI

Salvo patto contrario sono esclusi i danni:

- a) di furto, saccheggi o rapina o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da:
 - esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive;
 - atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
 - eruzioni vulcaniche e terremoti;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da alluvioni inondazioni ed allagamenti, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine, anche se questi eventi fossero conseguenti a quelli elencati all'**Art.11**;
- e) alle colture da acqua, neve, grandine se non dovuti a rotture, brecce o sfondamento delle serre o dei tunnels, provocati dalla violenza degli eventi elencati ai punti **d), e) ed f)** dell'**Art.11**;
- f) provocati da:
 - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica da qualsiasi causa determinati;
- g) di fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) determinati da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti, da cessazione o interruzione dell'attività esercitata;
- i) da sovraccarico neve alle eventuali reti ombreggianti e/o antigrandine esterne alla struttura.

ART. 13 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 14 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Cattolica ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 15 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Cattolica secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile.*
- b) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) *rilasciare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica;*
- d) *conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- e) *predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da Cattolica o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.*

In caso di danno, se richiesta, deve mettere altresì a disposizione di Cattolica la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 16 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 17 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da Cattolica o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Periti nominati uno da Cattolica ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 18 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) *indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;*
- 2) *verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'**Art.15**;*
- 3) *verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all' **Art.19**;*
- 4) *procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.*

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

*I risultati delle valutazioni di cui ai punti **3)** e **4)** sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.*

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 19 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

A - Serre e Tunnels

Si stima la spesa necessaria per la costruzione a nuovo della serra o del tunnel, escludendo soltanto il valore d'area.

L'ammontare del danno, pertanto, è pari alla spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o da riparare, deducendo da tale importo il valore dei residui al momento del sinistro.

Limitatamente ai soli film plastici e alle reti ombreggianti e antigrandine facenti parte del manufatto, di età superiore ai 3 anni, si stima il valore allo stato d'uso.

B – Attrezzature e Macchinari

Si stima il valore allo stato d'uso delle attrezzature e dei macchinari assicurati.

L'ammontare del danno si determina come differenza tra il valore allo stato d'uso ed il valore di ciò che resta delle attrezzature e dei macchinari.

D – Colture

Si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- a) per le piante madri: il costo iniziale (o il costo di acquisto all'azienda assicurata) delle piante maggiorato delle spese di coltivazione fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- b) per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale all'azienda assicurata della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relativo all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata in rapporto all'età effettiva della pianta al momento del sinistro, rispetto all'intero ciclo produttivo.

Ciò premesso, il danno si determina:

sommando al valore di tutte le piante distrutte o ritenute tali dalla perizia, la quota parte di valore di tutte le piante parzialmente danneggiate (il che si ottiene applicando, al valore unitario, la percentuale di danno stimato) e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse, non è operante il disposto dell'**Art. 21** "Assicurazione parziale".

In tutti i casi si dovrà tener conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, e scoperti fissati in polizza.

ART. 20 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno € 50.000.

L'obbligazione di Cattolica verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 50.000, qualunque sia l'ammontare stimato dal sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al costo di riparazione o di ripristino, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ART. 21 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'**Art. 19** risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, Cattolica risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Tuttavia se al momento del sinistro i valori di preesistenza non superassero il limite del 10% della somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola

proporzionale; se tale limite del 10% risultasse superato, la regola proporzionale verrà applicata per la somma eccedente il limite stesso.

In tale ultimo caso, l'Assicurato dovrà integrare, per la residua durata del contratto, le somme assicurate in misura equivalente alla constatata scopertura, corrispondendo il relativo premio.

In difetto, in caso di successivi sinistri, non si terrà conto del limite del 10% di cui al 2° comma del presente articolo.

ART. 22 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, Cattolica è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 23 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dell'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo Cattolica potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 24 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

*Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'**Art.12** lettera c) - Esclusioni.*

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

C26 PARIFICAZIONE DANNI

Si conviene di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso (sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati con la polizza) purché non arrecati inconsideratamente, fermo quanto disposto dall'**Art.23** – Limite massimo dell'indennizzo.

C38 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

Per la determinazione dell'aliquota di imposta da corrispondere sui premi di assicurazione, l'Assicurato dichiara:

che le costruzioni assicurate sono classificate come costruzioni rurali agli effetti delle imposte sui fabbricati e sui terreni;

che le cose mobili assicurate sono impiegate unicamente per l'esercizio di attività che danno luogo a produzione di reddito classificato come agrario agli effetti delle imposte dirette.

CLAUSOLE SPECIALI

Valide ed operanti previo richiamo nel modello di polizza sottoscritto dal Contraente

I04 FUMO

Cattolica indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose medesime, sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

A01 FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO

Cattolica, a parziale deroga dall'**Art.12** lettera **g)** – Esclusioni -, risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o scoppio, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Sono esclusi i danni causati da usura e quelli riconducibili ad imperizia, negligenza e difetti di fabbricazione nonché i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia complementare che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di:

- € 100 per somme assicurate fino a € 2.500;
- € 200 per somme assicurate fino a € 5.000;
- € 300 per somme assicurate superiori a € 5.000.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, in deroga a quanto previsto dall'**Art.21** – Assicurazione parziale -.

A12 MANCATO CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE

A parziale deroga dell'**Art.12** lettera **f)** Cattolica indennizza i danni materiali diretti subiti dalle colture assicurate a causa di mancato od anormale condizionamento dell'ambiente conseguente:

a mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o idrica, purché tali circostanze siano conseguenti agli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, con l'esclusione dei danni da mancato condizionamento ambientale dovuti agli eventi previsti al punto **h)** dell'**Art.11**.

In caso di sinistro Cattolica rimborserà all'Assicurato l'importo liquidabile a termini di polizza sotto detrazione di uno scoperto contrattuale pari al 10% dello stesso importo.

Resta convenuto che Cattolica non pagherà complessivamente nel corso dell'annualità assicurativa, qualunque sia il numero di sinistri verificatisi, somma maggiore di quella assicurata alla partita "colture".

L'operatività della presente garanzia accessoria è subordinata all'esistenza di caldaia sostitutiva e/o impianto di riscaldamento intercambiabile e/o apparecchiatura sostitutiva di emergenza, gruppo elettrogeno e/o apparecchiatura sostitutiva di emergenza.

A13 URTO VEICOLI STRADALI

Cattolica indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni che l'urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via può cagionare alle cose assicurate anche quando non vi sia sviluppo di fiamma.

A14 ONDA SONICA

Cattolica indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

A15 CADUTA SATELLITI

Cattolica indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

P03 DANNI D'INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, in caso di sinistro l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, di una percentuale pari al 15% dell'importo indennizzabile a termini di polizza.

P05 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Cattolica rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dall'**Art.11** – Oggetto dell'assicurazione - .

Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della somma indicata nella specifica partita, fino alla concorrenza del 10% della somma stessa. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'**Art.21** - Assicurazione Parziale - .

P06 ONORARI PERITI

Cattolica rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza le spese e gli oneri di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La presente garanzia è prestata entro il limite del 2% dell'indennizzo dovuto e con il massimo di €5.000.

C01 RICORSO TERZI

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè avvenute in seguito ai danni a cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, fino alla concorrenza del 10% del massimale stabilito e, comunque, entro il massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;*
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;*
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, il Direttore Generale, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;*
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché gli amministratori delle medesime.*

L'Assicurato deve immediatamente informare Cattolica delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Cattolica avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Cattolica. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

LIMITI DI INDENNIZZO

Le garanzie di cui al punto **h)** dell'**Art.11** – Oggetto dell'assicurazione - sono prestate con uno scoperto del 10% con un minimo di €500,00 per sinistro e con un massimo indennizzo pari al 70% della somma assicurata per ogni singola partita.

Le garanzie di cui ai punti **d), e), f), g)** del suddetto articolo sono prestate, in relazione alla tipologia di serra o tunnel, come segue:

TIPO A1 – scoperto sul danno del 10% con minimo di €500,00 e con massimo indennizzo pari al indennizzo 80% della somma assicurata per ogni singola partita

TIPO A2 – scoperto sul danno del 20% con minimo di €2.500,00 e con massimo indennizzo pari al 60% della somma assicurata per ogni singola partita.

TIPO A3 – scoperto sul danno del 25% con minimo di €3.000,00 e con massimo indennizzo pari al 60% della somma assicurata per ogni singola partita.

TIPO B1 – scoperto sul danno del 20% con minimo di €3.000,00 e con massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per ogni singola partita.

TIPO B2 – scoperto sul danno del 25% con minimo di €3.000,00 e con massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per ogni singola partita.

Resta convenuto che in nessun caso Cattolica sarà tenuto ad indennizzare per uno o più sinistri che avvengano in ciascuna annualità assicurativa, somma superiore a quella assicurata per ogni singola partita.

LIMITI DI INDENNIZZO

Le Clausole Speciali di cui al presente modello sono prestate con i limiti sotto indicati

CODICE	GARANZIA	FRANCHIGIA	MASSIMO INDENNIZZO SINISTRO
I04	Fumo	€ 100	
A01	Fenomeno elettrico ed elettronico		Vedi condizioni di polizza
A12	Mancato condizionamento ambientale		Vedi condizioni di polizza
A13	Urto veicoli stradali	€ 100	
A14	Onda sonora	€ 100	
A15	Caduta satelliti	€ 100	
P06	Onorari periti		Vedi condizioni di polizza